

RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

PUBBLICATA A CURA DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

SOMMARIO

	Pag.
Dottrina	
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE TRA FONDAMENTI STORICO-DOTTRINALI E RECENTI INDIRIZZI INTERNAZIONALI di Elisa Menicucci	511
<i>La Relazione sulla gestione ha assunto una crescente importanza nella comunicazione economico-finanziaria d'impresa e, in particolare, la nuova funzione che tale documento è chiamato a svolgere, a fronte delle novità introdotte dagli ultimi interventi normativi in ambito nazionale (D.Lgs. n. 32/2007), è quella di vero e proprio strumento di dialogo fra l'organo amministrativo e l'insieme variegato degli stakeholders. Anche in ambito IAS/IFRS lo IASB enfatizza la rilevanza informativa del Management Commentary quale collettore di informazioni "forward-looking" sul business e sulla performance aziendale, auspicando che in questo documento aggiuntivo e complementare a quelli di bilancio, siano descritte le analisi e le previsioni del management sul business aziendale, le strategie adottate per raggiungere gli obiettivi aziendali, i drivers del vantaggio competitivo, le risorse chiave (anche intangibili) e i rischi che caratterizzano l'operatività aziendale. Invero, in ottica nazionale, la posizione dello IASB rappresenta, a nostro avviso, un'ulteriore tappa del lungo iter normativo che, tempestato di illustri contributi dottrinali, ha rivoluzionato nel tempo l'importanza e il ruolo informativo della Relazione sulla gestione. Nel presente contributo, pertanto, si concentrerà l'attenzione su questi aspetti, ripercorrendo l'evoluzione della funzione informativa della Relazione sulla gestione, dalla sua genesi storico-dottrinale agli attuali indirizzi internazionali in materia di Management Commentary, mettendo in evidenza che la Relazione sulla gestione è di fatto diventata sempre più decisiva per il soddisfacimento delle esigenze conoscitive degli stakeholders, finanche da potere essere equiparata, in termini di importanza, ai documenti costitutivi del bilancio.</i>	
LA VALUTAZIONE DEI DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI: IL CASO DEI CLUB ITALIANI QUOTATI DOPO LA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI di Mario Nicolliello	535
<i>I club calcistici italiani quotati hanno dovuto applicare i principi contabili</i>	

internazionali (IFRS) nella redazione dei bilanci chiusi a partire dal 30 giugno 2007. L'applicazione dei nuovi standard ha comportato una serie di modifiche sui criteri di iscrizione delle singole poste di bilancio, tra le quali i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Obiettivo del presente lavoro è quello, da un lato, di verificare la presenza di cambiamenti nella valutazione dei diritti pluriennali dopo la transizione agli IFRS e, dall'altro, di indagare i possibili metodi di valutazione di tali diritti. A tal fine sarà analizzato — mediante lo studio dei bilanci pubblicati al 30 giugno 2007, 2008 e 2009 — il comportamento seguito dalle tre società calcistiche italiane quotate (Lazio, Roma e Juventus) nella rappresentazione in bilancio e nella valutazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. Verranno poi effettuate interviste a esperti in tema di società di calcio, al fine di conoscere la loro opinione sulla valutazione dei diritti in parola. Le domande di ricerca alla base del lavoro sono dunque le seguenti: A) la transizione agli IFRS ha inciso sulla valutazione dei diritti pluriennali? B) I club quotati riportano in bilancio informazioni sui criteri di valutazione dei diritti alle prestazioni dei giocatori? C) I criteri di valutazione dei diritti pluriennali corrispondono a quelli utilizzati per valutare le immobilizzazioni immateriali in generale?

Attualità e pratica professionale

IL GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE: IL RUOLO NON ESECUTIVO DEL PRESIDENTE DELL'ORGANO CON FUNZIONE GESTORIA

di Luigi Ardizzone..... 565

L'evoluzione del diritto bancario e dei mercati finanziari conduce a scelte di settore alcune volte in grado di influire sull'applicazione convenzionale della disciplina comune. Ne è un significativo esempio il ruolo — necessariamente non esecutivo — del presidente dell'organo con funzione gestoria nel governo societario delle banche. In questo articolo si evidenzia come la valorizzazione dei compiti di informazione e coordinamento dello stesso presidente, alla ricerca di una efficace dialettica interna (anche con funzione di garanzia rispetto ai soggetti delegati), accentui la scelta del legislatore della riforma del 2003, in sintonia con le raccomandazioni del Codice di autodisciplina per le società quotate.

CONTINUITÀ AZIENDALE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA PMI

di Natale Galimi 573

Il contributo riprende la relazione sugli aspetti fiscali del passaggio generazionale nella PMI presentata al Convegno tenutosi nell'autunno 2010 sul tema della continuità aziendale. Il lavoro illustra le problematiche relative alle diverse opzioni di trasferimento a titolo gratuito dell'azienda dal padre ai figli, illustrando il punto di vista della Amministrazione finanziaria sulle diverse alternative e situazioni che caratterizzano questo momento delicato

nella vita delle aziende. Anche se la variabile fiscale non è la sola criticità, tuttavia impostare correttamente il problema favorisce la continuazione dell'azienda nel tempo.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO NEI GRUPPI DI IMPRESE: RIFLESSIONI A PARTIRE DALLO STUDIO DI DUE CASI AZIENDALI

di Francesca Rossignoli 587

Il Modello di organizzazione gestione e controllo è uno strumento della governance aziendale orientato a prevenire la commissione di comportamenti illeciti. Nei gruppi di imprese, al Modello è attribuita la funzione di salvaguardare l'impresa non solo dal rischio di commissione di reati, ma anche dal rischio di propagazione della responsabilità amministrativa ad altre imprese del gruppo. La rilevanza del tema per i gruppi di imprese ha recentemente attirato l'interesse della dottrina economico-aziendale, con l'obiettivo di proporre soluzioni di articolazione del Modello coerenti con le diverse strutture di gruppo. Il lavoro si propone di esaminare l'adozione — rectius, la differenziazione — dei Modelli nell'ambito dei gruppi strategici. A tal fine è stata condotta una ricerca qualitativa attraverso lo studio di due casi. Dalle evidenze empiriche si evince come alcuni elementi del Modello siano mantenuti "comuni", mentre altri si prestino ad una sostanziale differenziazione tra le imprese del gruppo. In entrambi i casi esaminati si nota inoltre un incremento del grado di differenziazione tra i modelli organizzativi delle unità del gruppo.

IL RECESSO DEL FIDEIUSSORE NELL'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE SENZA PREDETERMINAZIONE DI DURATA. IL GARANTE RIMANE OBBLIGATO SINE DIE?

di Michele Rutigliano 605

Il contratto di fideiussione prevede sempre una data di efficacia del recesso, data in cui si reputa conosciuta da parte della banca la dichiarazione di recesso del fideiussore. Se la facoltà di revoca dell'affidamento da parte della banca, nel momento in cui il recesso si reputa conosciuta dalla banca stessa, non viene esercitata, il recesso non può risultare "non operante" nei confronti del fideiussore sine die, come sostenuto dalle banche e da una giurisprudenza di legittimità difficilmente condivisibile. È discrezione della banca, dopo il recesso, consentire ulteriori utilizzi oppure ridurre o revocare l'affidamento in presenza di un mutato quadro di rischio. Se la banca, a seguito di rimesse di terzi a credito del conto del debitore, consente ulteriori utilizzi, manifesta la volontà di continuare a concedere credito al cliente nell'ambito dell'apertura di credito a scadenza indeterminata. Non può ritenersi che il fideiussore sia chiamato a garantire anche questi utilizzi successivi alla data di efficacia del recesso, utilizzi che costituiscono una concessione al cliente rispetto alla quale la banca ha piena facoltà. E tale garanzia non avrebbe alcun limite di durata, così come l'apertura di credito a scadenza indetermi-

nata sulla quale si appoggia. La posizione della Suprema Corte richiede quanto meno che le obbligazioni assunte dal garante siano esplicitate con maggiore trasparenza rispetto a quanto si osserva nei contratti.

L'ABUSO DEL DIRITTO: RAPPORTI CON LA NORMA ANTIELUSIVA GENERALE ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

di Ezio Maria Simonelli e Francesco Ferini..... 615

Partendo da brevi cenni relativi all'approccio assunto dal legislatore nazionale al fine di contrastare il fenomeno dell'elusione fiscale, la presente trattazione si propone di delineare gli aspetti di maggiore rilevanza emersi in tema di abuso del diritto nel settore delle imposte dirette, facendo riferimento al recente filone giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 23 dicembre 2008, n. 30055. Al centro della presente analisi verranno pertanto evidenziate le principali problematiche di carattere giuridico la cui soluzione costituisce lo spartiacque tra un ordinamento giuridico informato al principio di certezza del diritto ed una condizione di perenne instabilità a cui rischiano di essere esposte numerose operazioni effettuate da soggetti che muovono verso la ricerca della miglior composizione dei propri interessi nell'ambito del principio di libertà di iniziativa economica.

BUYOUT MINORITIES E VARIAZIONE DELLE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO CONSOLIDATO

di Francesco Sotti 627

La variazione nella percentuale di partecipazione di controllo nel bilancio consolidato — a seguito di acquisti o cessioni di pacchetti partecipativi che non modificano l'assetto del controllo — è particolarmente frequente nei gruppi aziendali. L'assestamento delle partecipazioni e la contabilizzazione di queste operazioni nel bilancio consolidato sono disciplinate dall'Ifrs 3, Aggregazioni aziendali, per quel che concerne il momento di ottenimento del controllo e dallo Ias 27, Bilancio consolidato e separato, per quel che concerne la variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata. I metodi di contabilizzazione di tali operazioni traggono origine dalle diverse teorie di gruppo e, in particolare, dalla teoria dell'entità, secondo la quale i cambiamenti nella percentuale di controllo sono equiparati ad operazioni infragruppo sul capitale che modificano esclusivamente l'assetto proprietario del gruppo senza poter dare luogo a risultati economici di pertinenza della controllante o delle minoranze.

IL CONTRATTO DI RETE: UNA LETTURA IN CHIAVE ECONOMICO-AZIENDALE

di Alessandra Tafuro 643

Con la normativa sul contratto di rete — introdotta dall'art. 3, comma 4-ter

della Legge 33/2009 — sono stati disciplinati alcuni interessanti aspetti concernenti il governo dei network aziendali. In particolare, con il nuovo istituto, la funzionalità del network è affidata alla progettualità delle parti che, di fatto, sottoscrivono un accordo per accrescere la propria capacità innovativa o la propria competitività sul mercato. Tali obiettivi si perfezionano attuando un programma comune, fondato sulla collaborazione, sullo scambio di informazioni e prestazioni di diverso tipo (industriale, commerciale, tecnico o tecnologico), o ancora, sull'esercizio in comune di una o più attività coerenti con l'oggetto sociale delle imprese coinvolte. Superando l'istintivo individualismo, senza però dover rinunciare alla propria autonomia giuridica, i membri del network definiscono nel contratto di rete la governance che si intende adottare e gli aspetti di carattere patrimoniale che l'aggregato dovrà assumere. Il ricorso a tale istituto è incentivato da numerose agevolazioni (amministrative fiscali e finanziarie) che — coniugate con i vantaggi di natura strategica ed organizzativa derivanti dall'adesione al network — fanno del contratto di rete uno strumento idoneo per la diffusione dei fenomeni associativi tra imprese.

Giurisprudenza annotata

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

Massime in tema di: Responsabilità degli amministratori privi di delega nella società per azioni — Potere del direttore generale di una società per azioni — Responsabilità per le obbligazioni contratte da una società in accomandata semplice prima di una cessione di quota — Pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo e responsabilità personale del socio — Organo competente in una società per azioni per la rinuncia ad autorizzazione amministrativa.

663

GIURISPRUDENZA IN MATERIA CONCURSUALE

« Procedure concorsuali e imprenditore agricolo »

(di FEDERICA CASSESE)

667

Massime in tema di fallimento: Notifica istanza di fallimento — Obbligatorietà rispetto norme processuali; azione revocatoria bancaria — Onere della prova — Consulenza tecnica d'ufficio — Mancata produzione della documentazione bancaria — Decadenza; dichiarazione di fallimento — Imprenditore individuale — Valutazione — Irrilevanza mancata iscrizione Registro delle Imprese; azione revocatoria bancaria — Prova elemento soggettivo; azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. — Onere sussistenza eventus damni a carico del curatore; azione revocatoria bancaria — Revocatoria pagamenti effettuati con assegni post-datati — Presupposto soggettivo; opposizione a stato passivo — Legittimazione processuale dell'Ente Impositore — Esclusione.

Massime in tema di concordato preventivo: Piano concordatario — Prededucibilità crediti “strumentali” alla presentazione del concordato — Esclusione applicazione artt. 72 e segg. L.F.

Massime in tema di amministrazione straordinaria: Azione di risarcimento danni — Concessione abusiva di credito; azione revocatoria — Esclusione richiesta autorizzazione ex art. 31 L.F. e 15 e 19 L. 270/99 da parte del commissario giudiziale.

GIURISPRUDENZA PENALE D'IMPRESA

«A proposito della manipolazione di mercato attraverso la diffusione di notizie idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari: la Sentenza 21.12.2010 del Tribunale di Torino».

(di GIANMARIA CHIARAVIGLIO) 679

La pronuncia in commento fornisce una precisa regola di giudizio per valutare l'idoneità della falsa notizia diffusa ad alterare il corso di strumenti finanziari e si applica all'esame dei temi dibattuti in materia offrendo numerosi spunti di riflessione ed approfondimento

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

«Abuso di diritto, elusione fiscale e crisi di impresa». Nota a Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 23 marzo 2011, n. 88/44/11 — Pres. e Relatore Bitto

(di MARIACARLA GIORGETTI) 697

Massime in tema di: ILOR — Soggettività passiva tributaria — Accertamento — Elusione fiscale — Prova presuntiva — Reddito d'impresa — Accertamento induttivo — Fatto notorio.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

«Sul problema della qualificazione dei pagamenti infragruppo effettuati sulla base di un Licence Agreement come royalties ai fini del Trattato contro la doppia imposizione stipulato tra l'Australia e gli USA». Nota a Sentenza della Federal Court of Australia del 12 aprile 2011 International Business Machines Corporation (IBM) v Commissioner of Taxation

(di GIOVANNA COSTA) 709

Massime della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in tema di: IVA — Sesta Direttiva — Rimborso — Tutela del legittimo affidamento — Base imponibile — Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra

soggetti collegati; fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro; libera circolazione dei capitali — Attestato concernente l'imposta sulle società effettivamente versata relativa ai dividendi di origine estera — Prove richieste riguardo all'imposta estera deducibile; imposta sulle società — Esenzione dei dividendi di origine estera.

Normativa e documenti comunitari e di fiscalità internazionale in tema di: Fiscalità: Aliquote IVA applicate negli Stati membri dell'Unione Europea; rapporto "Taxation trends in the European Union", pubblicato da Eurostat; chiarimenti dell'OCSE in tema di beneficiario effettivo.

Altri temi di interesse per la professione

ANDAMENTO CONGIUNTURALE..... 719

Una gran parte del rallentamento che stiamo osservando nell'economia mondiale è legato agli effetti di fattori transitori, come il rincaro del petrolio e il terremoto di Tohoku. Tuttavia, la riaccelerazione attesa nel secondo semestre potrebbe vedere l'eurozona assente: sul continente europeo peseranno la maggiore restrizione fiscale e la crescente sfiducia dei mercati nei paesi periferici, con ripercussioni sul costo del credito.

PROPOSTE E DISEGNI DI LEGGE 725

Si riportano le proposte di legge presentate in questo ultimo trimestre mettendo in evidenza, agli effetti della professione, le riflessioni che accompagnano il disegno di legge n. 2640 del Senato.

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo (n. 2640-SENATO — d'iniziativa dei senatori Lannutti, Caforio, Carlino, Di Nardo, Giambrone, Mascitelli e Pedica).

La concentrazione delle cariche societarie ha interessato recentemente il mondo professionale con l'emanazione da parte della Consob del Regolamento Emittenti, adottato con delibera 3 maggio 2007 n. 15915 (articoli da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies).

Tali disposizioni, ad avviso dei senatori proponenti il disegno di legge n. 2640, non sono sufficienti e propongono al riguardo limiti più stringenti.

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Contabilità e bilanci 729

SOMMARIO

<i>Diritto commerciale</i>	730
<i>Diritto dei mercati finanziari</i>	732
<i>Diritto del lavoro</i>	733
<i>Diritto tributario</i>	735
<i>Economia politica</i>	737
<i>Operazioni straordinarie</i>	738
<i>Principi contabili internazionali</i>	738
<i>Revisione legale dei conti</i>	739